



**Comune di  
Foiano della Chiana**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta del 30/05/2022

**DELIBERAZIONE N. 33**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 e determinazione scadenze TARI anno 2022.**

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari di questo comune, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	SONNATI FRANCESCO	Si	
Consigliere	FRANCI JACOPO	Si	
Consigliere	COREI GABRIELE	Si	
Consigliere	RUBEGNI EVA	Si	
Consigliere	BIGLIAZZI ELENA	Si	
Consigliere	DORINI VITTORIO	Si	
Consigliere	GALANTINI CLAUDIO	Si	
Consigliere	CASSIOLI FRANCESCA	Si	
Consigliere	CORTI CATERINA		Si
Consigliere	MENCUCCI GIANLUCA	Si	
Consigliere	DONNINI RENATO	Si	
Consigliere	BRINI GABRIELE	Si	
Consigliere	CIAMPA GIOVANNI	Si	

Totale Presenti: **12**

Totale Assenti: **1**

Assume la Presidenza il Sig. Sonnati Francesco nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa la Dott.ssa Macchiarelli Cinzia, Segretario Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

### RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

### CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 così stauisse: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 1, comma 683 della citata L. 147/2013 testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

- il D.L. AIUTI all'art. 43, comma 11, espressamente recita *“All'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

- la Circolare n. 19 del 02.03.2022 del Ministero dell'Interno ha disposto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- il DM 20 luglio 2021 reca le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere tariffarie e regolamentari relative alle entrate dei Comuni;

- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2021) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2022, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

**DATO ATTO**, inoltre, che in data odierna sono stati approvati rispettivamente la modifica al Regolamento TARI ed il PEF 2022;

**PRESO ATTO** che la competente Autorità di ambito *“ATO TOSCANA SUD”* ha provveduto con deliberazione dell'Assemblea n. 16 del 17/05/2022 e con successiva determinazione del Direttore Generale n. 128 del 18/05/2022, a validare il PEF 2022/2025 di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99 per il territorio del **Comune di Foiano della Chiana** ammontante complessivamente ad € **2.256.085,00** (di cui € **512.215,00** per costi fissi ed € **1.743.870** per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) ex art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 approvato nella misura deliberata dalla Provincia di Arezzo del 4,7% sull'importo di cui sopra che pertanto risulta definitivamente essere fissato in un totale di € **2.362.120,99**;

**DATO ATTO** che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

**CONSIDERATO** che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/0/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

**VALUTATO** che la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativa alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa più volte citata;

**VISTE** le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

**RILEVATO** che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

**VERIFICATO** che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti,

con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

**PRESO ATTO** che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento  $K_a$ , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

**CONSIDERATO** che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento  $K_b$ ;

**RILEVATO** che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente  $K_c$ , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

**ATTESO** che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti  $K_d$ , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**VISTI** i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2022 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti  $K_c$  e  $K_d$  da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2022;
- Prospetto dei coefficienti  $K_a$  e  $K_b$  da applicare alle utenze domestiche per il 2022;

**DATO ATTO** che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) vigente;

**ACCERTATO** che la proposta tariffaria 2022 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti  $K_a$ ,  $K_b$ ,  $K_c$  e  $K_d$  eccedenti rispetto ai limiti di legge;

**VALUTATO** altresì che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio competente in base al PEF 2022/2025 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4 Allegato A della delibera ARERA 363/2021 relativa al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, determinato come segue:

- Tasso di inflazione programmata:	1,7%	-
- Coefficiente recupero della produttività:	0,10%	+
- Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità $QL$	2,00%	+
- Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG$	1,50%	+
- Coefficiente per decreto legislativo n. 116/20 $C116$	0,00%	=

**Limite massimo di variazione annuale** **5,10%**

**Crescita entrate 2022/2021** **1,0510%**

**CONSIDERATO** che il comma 660 della L. 147/2013 testualmente dispone: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*

**RICHIAMATO** il comma 3 lett. B) dell'art. 18 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa Comunale sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.03.2014 modificato ed integrato con successive deliberazioni: *“è applicata una riduzione tariffaria sull'importo dovuto a favore delle utenze che conferiscono rifiuti presso i Centri di Raccolta. La riduzione è riconosciuta purchè il conferimento avvenga nel rispetto delle procedure indicate nel Regolamento di Gestione dei Centri di Raccolta. Per le modalità di quantificazione di questa riduzione tariffaria, si rinvia ai criteri di calcolo definiti con il richiamato Regolamento di*

gestione”.

**RITENUTO** di confermare altresì un incentivo sotto forma di bonus da erogare ai contribuenti delle utenze domestiche che, nell’anno 2021, hanno effettuato conferimenti al centro di raccolta secondo le modalità indicate nella delibera di CC n.104 del 10.10.2018 disciplinante le DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO E L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA INCENTIVANTE.

Gli incentivi saranno applicati in sede di emissione degli avvisi tari sulla base dei conferimenti effettuati nell’annualità 2021.

**RILEVATO** che, in base alle considerazioni di cui sopra, è stato quantificato l’importo complessivo delle agevolazioni in una somma di € **13.577,00**, stanziata nel Cap. 4679 del bilancio di previsione 2022/2024;

**RITENUTO** di introdurre detrazioni per utenze domestiche con nuclei familiari da 3 a 6 o più componenti per immobili con metrature fino a 120 mq la cui copertura, fino a concorrenza dell’importo di € **47.000,00**, è assicurata da apposite risorse stanziata nel Cap. 4197 del Bilancio di previsione 2022/2024, corrispondente al 20% di abbattimento della quota variabile delle suddette utenze;

**RICHIAMATO** l’art. 24 comma 1 del vigente Regolamento TARI in base al quale *“1. L’amministrazione comunale si riserva la possibilità di utilizzare risorse di bilancio per introdurre ulteriori agevolazioni in sede di delibera di determinazione annuale delle tariffe e/o in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio nella quale verranno anche approvati i limiti di spesa complessivi da iscrivere a bilancio”*.

**RITENUTO** in conclusione:

- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2022 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

- di finanziare le riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche facendo ricorso alle risorse presenti nel bilancio di previsione per l'annualità 2022 in attuazione del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: *«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»*;

**RITENUTO** necessario, per quanto sopra, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della L. 27 dicembre 2013 ed in via derogatoria all’ordinaria previsione regolamentare, di stabilire le seguenti scadenze di versamento:

PRIMA RATA scadenza 31 luglio 2022

SECONDA RATA scadenza 30 settembre 2022

TERZA RATA scadenza 4 dicembre 2022

procedendo ad inviare ai contribuenti un avviso di pagamento unico con allegati quattro modelli, di cui uno complessivo per il versamento della tassa in un’unica soluzione entro il 31.07.2022, uno per il versamento in acconto da versare entro il 31.07.2022, pari ad un terzo dell’importo dovuto, uno per il versamento del secondo terzo da versare entro il 30.09.2022 ed infine il saldo da versare entro il 04.12.2022;

**VISTO** l’allegato 5 alla delibera di approvazione del PEF 2022 nel quale sono stati riportati i costi fissi ed i costi variabili nella seguente ripartizione:

COSTI VARIABILI	€ 1.743.870,00
COSTI FISSI	€ <u>512.215,00</u>
<b>TOTALE PEF 2022</b>	<b>€ 2.256.085,00</b>

**DATO ATTO** che è stata individuata per l'anno 2022 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche come di seguito indicata:

UTENZE	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
DOMESTICA	55%	38,97%
NON DOMESTICA	45%	61,03%
TOTALE	100%	100%

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare "Attività produttive, Affari tributari, finanziari e bilancio, nella seduta del 27/05/2022;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**ACQUISITO** il parere formulato dall'Organo di Revisione Economico Finanziario ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Con il seguente risultato di votazione resa per alzata di mano:

Presenti: 12  
Votanti: 12  
Astenuiti: //  
Voti contrari: 4 (Mencucci, Donnini, Brini, Ciampa)  
Voti favorevoli: 8

### **DELIBERA**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione dell'art. 8 del Regolamento della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nel prospetto immediatamente seguente:

#### PER LE UTENZE DOMESTICHE

Nucleo Familiare	Quota Fissa	Quota Variabile	Coefficiente applicato Ka	Coefficiente applicato Kb
Un componente	0,4756	104,1304	0,86	1,1
Due componenti	0,5199	170,3952	0,94	1,8
Tre componenti	0,5641	217,7273	1,02	2,3
Quattro componenti	0,6083	283,9921	1,1	3

Cinque componenti	0,6471	340,7905	1,17	3,6
Sei o più componenti	0,6802	388,1225	1,23	4,1

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

<u>Cod.</u>	<u>Categoria</u>	<u>Quota fissa</u>	<u>Quota variabile</u>	<u>KC</u>	<u>KD</u>
	N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4706	2,3791	0,6	6,21
	N02 - Cinematografi e teatri	0,7248	0,7537	0	0
	N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4471	2,0228	0,57	5,28
	N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,6981	3,1377	0,89	8,19
	N05 - Stabilimenti balneari	1,0516	1,0974	0	0
	N06 - Esposizioni, autosaloni	0,4863	2,1569	0,62	5,63
	N07 - Alberghi con ristorante	0,9334	4,1951	1,19	10,95
	N08 - Alberghi senza ristorante	0,7295	3,2871	0,93	8,58
	N09 - Case di cura e riposo	1,153	5,3635	1,47	14
	N10 - Ospedali	1,2942	9,0031	1,65	23,5
	N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,902	4,1299	1,15	10,78
	N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,0354	5,0571	1,32	13,2
	N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6902	2,9921	0,88	7,81
	N16 - Banche di mercato beni durevoli	0,745	0,769	0	0
	N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,9491	4,0456	1,21	10,56
	N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,855	3,8349	1,09	10,01
	N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,0903	4,6356	1,39	12,1
	N20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,7687	3,4557	0,98	9,02
	N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7608	3,4058	0,97	8,89
	N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,8002	12,612	3,57	32,92
	N23 - Mense, birrerie, hamburgerie	2,7609	14,1176	3,52	36,85

N24 - Bar, caffè, pasticceria	2,1099	9,5011	2,69	24,8
N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,553	6,7427	1,98	17,6
N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,2863	5,7735	1,64	15,07
N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,6473	16,8147	4,65	43,89
N28 - Ipermercati di generi misti	2,8138	3,018	0	0
N29 - Banchi di mercato genere alimentari	1,6221	1,8744	0	0
N30 - Discoteche, night club	1,5766	7,0914	2,01	18,51
N31 - 3 bis - Magazzini ubicati in grandi strutture di vendita con superficie maggiore di mq. 1500	0,5804	2,6281	0,74	6,86
N32 - 3 ter - Parcheggi ubicati in grandi strutture di vendita con superficie maggiore di mq. 1500	0,4471	2,0228	0,57	5,28
N33 - 11 bis - Uffici ubicati in grandi strutture di vendita con superficie maggiore di mq. 1500	1,6472	7,4247	2,1	19,38
N37 - 23 bis - Mense, birrerie, hamburgerie ubicati in grandi strutture con sup.maggiore di mq. 1500	4,8552	21,8028	6,19	56,91
N38 - 24 bis - Bar, caffè, pasticceria ubicati in grandi strutture di vendita con suP maggiore di mq. 1500	3,9218	16,8185	5	43,9
N39 - 28 bis-Attiv. comm. ubicate in grandi strutture con sup. >di mq.1500	2,2197	10,3555	2,83	27,03
N40 - 12 bis - Banche e istituti di credito ubicati in grandi strutture con sup. maggiore di mq. 1500	1,7479	1,8205	0	0
N41 - 22 bis - Sale per cerimonie senza cucina	2,8002	12,612	3,57	32,92
N42 - 22 ter-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ubicati in grandi strutture sup. > di mq. 1500	3,6473	16,3971	4,65	42,8
N43 - 3 quater - Aree scoperte private adibite a parcheggio, a servizio di attività produttive	0,3686	1,6857	0,47	4,4
N44 - 13 bis - Vendita all'ingrosso per le attività della categoria 13	0,7922	3,7468	1,01	9,78
N11_N - Uffici e Agenzie	0,9961	4,4824	1,27	11,7
N12_N - Banche, Istituti di credito e studi professionali	0,9334	4,5322	1,19	11,83

3) di dare atto che verranno applicate le seguenti agevolazioni tariffarie nell'anno 2022:

- a) un incentivo sotto forma di bonus da erogare ai contribuenti delle utenze domestiche che, nell'anno 2021, hanno effettuato conferimenti al centro di raccolta secondo le modalità indicate nella delibera di CC n.104



del 10.10.2018 disciplinante le DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO E L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA INCENTIVANTE.

Gli incentivi saranno applicati in sede di emissione degli avvisi tari sulla base dei conferimenti effettuati nell'annualità 2021.

Si prende atto che la copertura delle agevolazioni di cui al punto sopra, fino a € 13.577,00, è assicurata con stanziamento nel Cap.4679 del bilancio di previsione 2022/2024;

- b) detrazioni per utenze domestiche con nuclei familiari da 3 a 6 o più componenti per immobili con metrature fino a 120 mq;

La copertura delle detrazioni sopra indicate, fino a concorrenza dell'importo di € 47.000,00 è assicurata da apposite risorse stanziate nel Cap.4197 del Bilancio di previsione 2022/2024, corrispondente al 20% di abbattimento della quota variabile delle suddette utenze;

- 4) di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70%;

5) di dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della L. 27 dicembre 2013 ed in via derogatoria all'ordinaria previsione regolamentare, di stabilire le seguenti scadenze di versamento:

PRIMA RATA scadenza 31 luglio 2022

SECONDA RATA scadenza 30 settembre 2022

TERZA RATA scadenza 4 dicembre 2022

procedendo ad inviare ai contribuenti un avviso di pagamento unico con allegati quattro modelli, di cui uno complessivo per il versamento della tassa in un'unica soluzione entro il 31.07.2022, uno per il versamento in acconto da versare entro il 31.07.2022, pari ad un terzo dell'importo dovuto, uno per il versamento del secondo terzo da versare entro il 30.09.2022 ed infine il saldo da versare entro il 04.12.2022;

6) di quantificare in € 2.256.085,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti( TARI) anno 2022, Cap.1081 del bilancio di previsione 2022/2024, con il quale si provvede alla copertura dei costi del servizio quale risulta dal Piano Economico Finanziario anno 2022;

7) di applicare le restanti riduzioni come previste dal vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Successivamente, con separata votazione resa per alzata di mano:

Presenti: 12

Votanti: 12

Astenuti: //

Voti contrari: 4 (Mencucci, Donnini, Brini, Ciampa)

Voti favorevoli: 8

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine di legge fissato al 31/05/2022;

L'esposizione e la discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno sono state integralmente acquisite mediante registrazione su files audio che verranno archiviati in forma integrale su supporti idonei a cura del servizio Segreteria.



**Letto, approvato e sottoscritto**

<b>Il Presidente Sonnati Francesco</b>	<b>Il Segretario Comunale Dott.ssa Macchiarelli Cinzia</b>
--	--

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Foiano della Chiana ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*